



GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 1132 REG.DEC.

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE UNICO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI E AVENTI DIRITTO.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**
il giorno trenta del mese di DICEMBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE UNICO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI E AVENTI DIRITTO.

RICHIAMATA la L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”* e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 11 che ha previsto, tra l’altro, la costituzione entro il giorno 1 gennaio 2020 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PRESO ATTO in particolare che il citato articolo della legge regionale ha stabilito che l’A.S.U. G.I. succede nel patrimonio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.T.S.) e nella parte “Isontina” dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” (A.A.S. n. 2) determinata, al livello di assistenza ospedaliera, dai due presidi costituenti il P.O. di Gorizia-Monfalcone, al livello di prevenzione collettiva, sicurezza sul lavoro, sanità pubblica e veterinaria relativamente alle competenze esercitate sul territorio Isontino dal cessato Dipartimento di prevenzione nonché al livello di assistenza distrettuale, dalle attività e strutture operanti nell’ambito dei distretti Alto e Basso Isontino e che ad essa siano trasferiti con lo stesso criterio tutti rapporti giuridici attivi e passivi;

VISTA la D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, che ha statuito, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell’art. 3, della L.R. 27/2018, la costituzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), con sede a Trieste, con effetto dall’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione ed estinzione, con la medesima decorrenza, dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” e dell’“Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste”;

ATTESO che con decreto del Direttore Generale n. 1 del 1.1.2020, prendendo atto tra l’altro *“[...] della costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2174 dd. 12.12.2019, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 11 della L.R. n. 27 del 17 dicembre 2018. Prime determinazioni organizzative relative all’assetto istituzionale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale[...]”* si è stabilito *“[...] di recepire e confermare i contenuti di tutti i regolamenti aziendali e degli atti organizzativi vigenti al 31.12.2019, per le rispettive aree di competenza e per le parti compatibili con la nuova organizzazione scaturente dall’istituzione dell’ASUGI, fatta salva ogni possibile rivalutazione da operarsi con successivo provvedimento amministrativo in relazione a specifiche materie e/o ambiti [...]”*;

CONSIDERATO che, quindi, dall’1.01.2020 sono rimasti in vigore i regolamenti adottati in tema di disciplina del patrocinio legale a favore dei dipendenti e degli aventi diritto coinvolti in procedimenti giudiziari per atti o fatti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio delle precedenti cessate aziende approvati rispettivamente:

- dalla cessata ASUITS giusto decreto n. 848 dd. 29.12.2016;
- dall'ex AAS2 giusto decreto 689 dd. 4.10.2018;

RIVALUTATA, pertanto, la necessità di adottare un Regolamento unificato dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina che disciplini l'istituto contrattuale relativo al patrocinio legale a favore dei dipendenti e degli aventi diritto coinvolti in procedimenti giudiziari per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;

APPURATO, in particolare, che:

1. la tutela legale Aziendale, dei dipendenti per le spese legali affrontate per la difesa tecnica in procedimenti giudiziari in sede penale, civile e contabile è strettamente connessa all'espletamento dei compiti istituzionali, ed è volta a tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'Amministrazione sollevandoli dall'onere economico derivante da eventuali ripercussioni giudiziarie conseguenti e/o connesse a fatti e/o atti occorsi in costanza di pubblico impiego durante l'espletamento del servizio e l'assolvimento dei compiti e delle attività svolte nel rispettivo ambito istituzionale;
2. la *ratio* sottostante le disposizioni della contrattazione nazionale collettiva di riferimento, disciplinanti la tutela legale aziendale del dipendente pubblico convenuto in giudizio in tale sua veste è rappresentata dal fatto che quest'ultimo non è visto nella qualità di soggetto privato, mero portatore di un interesse proprio bensì quale portatore degli interessi della pubblica amministrazione per la quale ha agito in virtù del rapporto di servizio che lo lega all'ente e l'imputazione a quest'ultima degli atti compiuti nell'espletamento delle competenze demandategli (art. 28 Cost.);
3. l'obbligo tuttavia viene meno quando il dipendente agisce per fini estranei ai compiti affidatigli e quindi alla funzione attribuita per legge all'Azienda Sanitaria venendo meno il rapporto di immedesimazione organica;

PRECISATO che l'approvando Regolamento è finalizzato a disciplinare:

- le modalità ed il procedimento di attuazione dell'istituto contrattuale relativo al patrocinio legale, all'uopo declinando le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali *pro tempore* e *rationae materiae* vigenti;
- le condizioni, i presupposti, le modalità, le procedure ed i limiti per l'ammissione ed il riconoscimento del patrocinio legale per l'assunzione diretta a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale o per rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile aperti nei confronti degli stessi e connessi al rapporto di servizio sempre purché non sussista conflitto di interessi con l'A.S.U. G.I.;

EVIDENZIATO inoltre che di recente sono stati in particolare conclusi ed approvati:

- il C.C.N.L. di Lavoro dell'Area Sanità dd.19.12.2019 (Triennio 2016 -2018);
- il C.C.N.L. (già Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale) del Personale dell'Area delle Funzioni Locali (ex art. 7, comma 3, C.C.N.Q. 13 luglio 2016) [triennio 2016 – 2018] dd. 17 dicembre 2020;

DATO ATTO che il regolamento in oggetto è stato predisposto dalla GO-SC Convenzioni Affari Generali e Legali e condiviso con la SC Affari Generali e Legali che ha fornito il supporto tecnico e le relative proposte di modifiche/integrazioni al testo in esame;

PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore GO-S.C. Convenzioni Affari Generali e Legali proponente il quale da ultimo ha altresì attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

ACCLARATO che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nel preambolo nonché nel dispositivo del presente provvedimento sono tutti depositati presso la Struttura Complessa proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;

RITENUTO pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ATTESO che il Direttore Sanitario risulta assente;

VISTO che, con decreto n. 942 dd. 28 ottobre 2021, sono state attribuite al dott. Daniele Pittioni le funzioni di sostituto del Direttore Sanitario, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello Stesso;

ACQUISITO il parere favorevole del sostituto del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. di adottare il "*REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI E AVENTI DIRITTO*", allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere alla pubblicazione del Regolamento sul sito web aziendale e di darne massima diffusione con l'inoltro alle strutture aziendali.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del sostituto del
Direttore Sanitario
dott. Daniele Pittioni

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 30/12/2021 12:29:18

IMPRONTA: 6B1A8AD56C33B30FB37C62F20994764439E52F3B3963FEAA2197AA44D92D88CB
39E52F3B3963FEAA2197AA44D92D88CB1AA90DD8C31A5B9A3AFEAA174FF2C911E
1AA90DD8C31A5B9A3AFEAA174FF2C911EBF1C34A9B9654D9477C49B5B960B8777
BF1C34A9B9654D9477C49B5B960B8777FE049A913E4F313E819C2CB3838AA45E

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 30/12/2021 13:46:32

IMPRONTA: 7AECAE2B786FEA11094D606F5A0B305B25D53E1571EA4F3C3C7BB3608DA9F464
25D53E1571EA4F3C3C7BB3608DA9F464F12063FBC554BD32248B2A78387F6452
F12063FBC554BD32248B2A78387F6452D1FE0F422195F15A9238825F1DA23DED
D1FE0F422195F15A9238825F1DA23DED05111244B8888F6E0B84497F0C00F064

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 30/12/2021 14:47:23

IMPRONTA: 4F4329360031D0735BD741964D0B00F2BB0F22BE30B56F1827819B2513257AE1
BB0F22BE30B56F1827819B2513257AE11A2872E8DD636CF8D1FA3F0B8D18A4B1
1A2872E8DD636CF8D1FA3F0B8D18A4B198A31F2E7940F2DBE1B4CEC75602496B
98A31F2E7940F2DBE1B4CEC75602496B2DCA2D8351DC1EF9D86ECF7C41E09BEE

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 30/12/2021 15:50:25

IMPRONTA: 01041F47FA08680F5986CBD7B0BE3096E4FA252A292A1E3BCC1F0570ABECE57D
E4FA252A292A1E3BCC1F0570ABECE57D492F13882C0BD4C788A3D596C5470C44
492F13882C0BD4C788A3D596C5470C44E696F1529A7BCCD89280AB43109D04BC
E696F1529A7BCCD89280AB43109D04BCCBD9862C5E1F958F431AD752EED69B55



REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI E AVENTI DIRITTO

SEDE LEGALE ASUGI: Via Costantino Costantinides, 2
34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni
Centralino: 040 3991111 Fax: 040 399 5113
C.F. e P. IVA 01337320327
www.asugi.sanita.fvg.it – pec: asugi@certsanita.fvg.it

PREAMBOLO

La tutela legale Aziendale, dei dipendenti per le spese legali affrontate per la difesa tecnica in procedimenti giudiziari in sede penale, civile e contabile è strettamente connessa all'espletamento dei compiti istituzionali, ed è volta a tenere indenni i soggetti cui è riconosciuta che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'Amministrazione sollevandoli dall'onere economico derivante da eventuali ripercussioni giudiziarie conseguenti e/o connesse a fatti e/o atti occorsi in costanza di pubblico impiego durante l'espletamento del servizio e l'assolvimento dei compiti e delle attività svolte nel rispettivo ambito istituzionale.

La *ratio* sottostante le disposizioni della contrattazione nazionale collettiva di riferimento, disciplinanti la tutela legale aziendale del dipendente pubblico convenuto in giudizio in tale sua veste è rappresentata dal fatto che quest'ultimo non è visto nella sua veste di soggetto privato, mero portatore di un interesse proprio bensì quale portatore degli interessi della pubblica amministrazione per la quale ha agito in virtù del rapporto di servizio che lo lega all'Amministrazione e l'imputazione a quest'ultima degli atti compiuti nell'espletamento delle competenze demandategli (art. 28 Cost.).

Detto obbligo tuttavia viene meno quando il dipendente agisce per fini estranei ai compiti affidatigli e quindi alla funzione attribuita per legge all'Azienda Sanitaria venendo meno il rapporto di immedesimazione organica.

ART. 1 SCOPO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed il procedimento di attuazione dell'istituto contrattuale relativo al patrocinio legale, all'uopo declinando le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali *pro tempore* e *rationae materiae* vigenti, istituto in forza del quale l'A.S.U. G.I. garantisce l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti o agli aventi diritto di cui al successivo art. 2.
2. La *ratio* del presente regolamento è quella di disciplinare le condizioni, i presupposti, le modalità, le procedure ed i limiti per l'ammissione ed il riconoscimento del patrocinio legale per l'assunzione diretta a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale o per rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile aperti nei confronti degli stessi e connessi al rapporto di servizio sempre purché non sussista conflitto di interessi con l'A.S.U. G.I..

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E PERSONALE INTERESSATO

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, legislative e contrattuali, a favore del personale di seguito elencato:
 - dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie confluiti nella nuova Area dirigenziale della Sanità;
 - membri appartenenti alla Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;

- personale appartenente al Comparto della Sanità;
 - personale universitario (Professori e Ricercatori universitari), messo a disposizione dell'Azienda a fini assistenziali, nel caso in cui sia investito dall'apertura di un procedimento di responsabilità per fatti relativi esclusivamente a prestazioni di assistenza sanitaria fornite all'interno della struttura ospedaliera, può avvalersi dell'istituto di tutela legale previsto dalle norme contrattuali per il personale dipendente (secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 21 dicembre 1999);
 - personale medico in formazione specialistica *ex terzo comma dell'art. 41 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 "l'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi alla attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale"*;
 - Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociosanitario cui l'istituto del patrocinio legale è riconosciuto con le modalità ivi previste, compatibilmente con il contenuto dei rispettivi contratti di lavoro.
2. La tutela opera anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente presso l'A.S.U. G.I. esclusivamente per i fatti e/o gli atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio avvenuti in costanza di rapporto lavorativo e sempre purché non sussista conflitto di interessi nei confronti dell'Azienda.
3. **ASSUNZIONE DIRETTA DI ONERI LEGALI A CARICO DI A.S.U. G.I.**
In caso di assenza di conflitto di interessi l'A.S.U. G.I., se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti, interessi ed immagine, ove si verifichi l'apertura di un procedimento giudiziario a carico di un dipendente, assume fin dall'inizio ogni onere di difesa a proprio carico, fornendo all'avente diritto un legale fiduciario dell'azienda Sanitaria Universitaria, attinto di comune accordo dall'apposito elenco unico di A.S.U. G.I. all'uopo predisposto.
4. **ASSUNZIONE INDIRETTA DI ONERI LEGALI A CARICO DI A.S.U. G.I.**
In caso di conflitto di interessi o nell'ipotesi in cui l'avente diritto scelga di affidare la propria difesa nel procedimento giudiziario ad un legale di propria esclusiva fiducia, l'interessato provvederà con oneri interamente a proprio carico alla difesa e l'A.S.U. G.I., in caso di esito favorevole del procedimento giudiziario con provvedimento definitivo, provvederà al rimborso degli oneri di difesa sostenuti dall'interessato, secondo le modalità e nei limiti di cui al presente Regolamento.
5. L'azienda Sanitaria Universitaria può concedere il patrocinio legale solo ove vi sia stretta connessione tra l'azione giudiziaria promossa nei confronti del dipendente e la funzione pubblica esercitata e sia possibile imputare gli effetti dell'agire dell'interessato direttamente all'Azienda, restando escluso quando il dipendente/avente diritto abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuitagli dall'Azienda.

ART. 3 FONTI E TIPOLOGIE DEL PATROCINIO LEGALE

1. Le disposizioni contrattuali vigenti che disciplinano l'istituto del patrocinio legale per i dipendenti dell'A.S.U. G.I. e degli aventi diritto sono le seguenti:

➤ **Art. 67** del C.C.N.L. di Lavoro dell'Area Sanità dd.19.12.2019 (Triennio 2016 -2018);

“[...] **Art. 67 Patrocinio legale**

SEDE LEGALE ASUGI: Via Costantino Costantinides, 2
34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni
Centralino: 040 3991111 Fax: 040 399 5113
C.F. e P. IVA 01337320327
www.asugi.sanita.fvg.it – pec: asugi@certsanita.fvg.it

1. *L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il*

dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. *Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di*

consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. *L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*

4. *I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*

5. *L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.*

6. *È confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.[...]"*;

- **Art. 82 C.C.N.L.** (già Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale) del Personale dell'Area delle Funzioni Locali (ex art.7, comma 3, C.C.N.Q. 13 luglio 2016) [triennio 2016 – 2018] dd. 17 dicembre 2020;

“[...] Art.82 Patrocinio legale

1. *L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*

2. *Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o l'Ente procedono al rimborso delle*

spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del D. Lgs. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 83.

4. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa.[...];

- **Art. 26** del C.C.N.L. del Comparto Sanita dd. 20.09.2001 [integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto sanità stipulato il 7.04.1999 del 20.09.2001];

“[...]Art. 26 Patrocinio legale

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. È disapplicato l'art. 41 del D.P.R. 270/1987. [...]”;

- **Art. 5** comma 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.”;

“[...] Art.5 Norme in materia di personale

[...]2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità e dell'università, d'intesa con la

Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale[...]";

- **Art 41** comma 3 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE.”.

“[...]3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. [...]”.

ART. 4 ASSUNZIONE DIRETTA O INDIRETTA DEGLI ONERI LEGALI A CARICO DI A.S.U. G.I E SCELTA DEL LEGALE

4.1.MODALITÀ ATTUATIVE

1. Nel caso di apertura di un procedimento giudiziario a carico di un soggetto previsto al primo comma dell'art. 2 del presente Regolamento si possono verificare in concreto le seguenti ipotesi:

2. IPOTESI A) - ASSUNZIONE DIRETTA DI ONERI LEGALI A CARICO DI A.S.U. G.I..

L'interessato, qualora sussistano le condizioni di cui al terzo comma del precedente art. 2, può scegliere di comune accordo con l'A.S.U. G.I. il legale tra quelli individuati ed iscritti nell'apposito elenco unico di A.S.U. G.I., ove istituito, tra cui rientra anche il professionista legale eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale. In tale ipotesi, in assenza di condizioni ostative, l'Azienda assumerà a proprio carico ogni onere di difesa dell'interessato fin dall'apertura del procedimento.

3. IPOTESI B) - ASSUNZIONE INDIRETTA DI ONERI LEGALI A CARICO DI A.S.U. G.I..

Nel caso in cui vi sia conflitto di interessi, o l'elenco dei legali unico di A.S.U. G.I. non sia istituito o ove istituito gli iscritti non rivestano carattere di fiduciarità per l'interessato, quest'ultimo può avvalersi di un legale di sua esclusiva fiducia.

In tale ipotesi l'avente diritto anticiperà personalmente gli oneri di difesa e, nel caso di conclusione favorevole del procedimento e in presenza di tutte le condizioni di operatività previste dal presente regolamento, potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute per la difesa secondo le modalità e nei limiti di cui al successivo art. 4.5. Nel caso in cui l'interessato nominasse più di un legale, i relativi oneri per tale ulteriore nomina saranno interamente a suo carico.

4.2 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

SEDE LEGALE ASUGI: Via Costantino Costantinides, 2
34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni
Centralino: 040 3991111 Fax: 040 399 5113
C.F. e P. IVA 01337320327
www.asugi.sanita.fvg.it – pec: asugi@certsanita.fvg.it

1. L'interessato, informato dell'inizio di un procedimento giudiziario a proprio carico, a pena di decadenza dal diritto al patrocinio, deve darne immediata comunicazione scritta, compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo l'apposito modello all'uopo messo a disposizione dall'A.S.U. G.I., e disponibile sul sito web aziendale, vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti e, comunque, entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza, alla S.C. competente per la gestione dell'ufficio legale aziendale fornendo tutti gli elementi utili a propria conoscenza ed inviando in allegato copia degli atti relativi. A seguito della suddetta comunicazione scritta del dirigente, l'Azienda si riserva di esprimere l'eventuale parere negativo sulla nomina da parte dello stesso del legale di esclusiva fiducia, ai sensi rispettivamente, dell'art. 67, comma 2, del C.C.N.L. dell'Area Sanità dd. 19.12.2019 e dell'art. 82, comma 2, del C.C.N.L. del Personale dell'Area delle Funzioni Locali dd. 17.12.2020. L'interessato è tenuto a collaborare attivamente con l'Amministrazione alla valutazione delle cause che hanno determinato il procedimento stesso ed a comunicare lo sviluppo della vertenza giudiziaria in particolare nel caso di procedimenti penali, l'eventuale costituzione di parte civile e le eventuali consulenze peritali che possano riguardare anche la responsabilità civile dell'A.S.U. G.I. per i medesimi fatti oggetto dell'azione giudiziaria nei confronti del dipendente.
2. Le richieste pervenute ad avvenuta conclusione del procedimento e/o quelle tardive che comportino per l'A.S.U. G.I. l'impossibilità di valutare fin dall'origine il proprio interesse alla tutela dei propri diritti, interessi e/o della propria immagine o comportino per la loro tardività la non operatività di coperture assicurative dell'Ente, non verranno accolte. Detta preclusione non opera per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti.
3. La comunicazione dovrà contenere con chiarezza l'indicazione della tipologia di patrocinio scelto tra le due succitate differenti ipotesi disciplinate rispettivamente dal primo e dal secondo comma del precedente art. 4.1., e d'ora in avanti indicate quali ipotesi A) e ipotesi B), nonché l'eventuale stipula di polizze personali.
4. In ogni caso, e precisamente in entrambe le precitate ipotesi alternative di richiesta di Patrocinio legale, dovranno sussistere tutte le seguenti condizioni:
 - l'apertura a carico dell'avente diritto di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile, con esclusione della fase stragiudiziale;
 - i fatti o gli atti contestati siano direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti istituzionali intendendosi per tali quelli compiuti nell'esercizio delle funzioni affidate all'interessato (si richiede quindi che gli stessi siano compiuti nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra adempimento di un dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta);
 - l'assenza di conflitto di interessi, meglio declinato e specificato al successivo art. 4.3, con l'Amministrazione (intesa come adozione di atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione).

4.3 CONFLITTO DI INTERESSI

- 1 Premesso che ai fini dell'individuazione del conflitto di interesse occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario, per conflitto di interessi si intende una situazione in cui la difesa dell'interessato non sia

corrispondente alla tutela dei diritti ed interessi dell'Ente. Affinché non sussista conflitto di interessi deve essere in concreto esclusa ogni eventuale responsabilità di tipo disciplinare o amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri di ufficio.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ipotesi tipiche di conflitto di interessi:

- qualora l'Azienda sia persona offesa dal reato nel procedimento penale che vede coinvolto il dipendente, in qualità di persona sottoposta alle indagini preliminari, imputato o condannato;
- qualora l'Azienda si costituisca parte civile nei confronti del dipendente *ex art. 74 c.p.p.*;
- se gli atti o i fatti attribuiti al dipendente nel procedimento che lo vede coinvolto, contrastano con i fini istituzionali dell'A.S.U. G.I.;
- in tutti i casi di avvio di procedimento penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione (es. peculato, concussione..);
- apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'interessato per lo stesso fatto contestato in sede giudiziaria;
- violazione di disposizioni contrattuali e/o del Codice Disciplinare sia nazionale che aziendale che astrattamente possono giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare anche se di fatto non avvenuta;
- in tutti i casi di apertura di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale / civile; in tale specifica ipotesi l'Azienda potrà dare attuazione al diritto di patrocinio legale solo dopo il proscioglimento/assoluzione definitivi;
- contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente ed interesse dell'azienda.

3. Qualora l'A.S.U. G.I. rilevi una situazione di conflitto di interessi all'apertura del procedimento giudiziario a carico dell'interessato dovrà procedere secondo le modalità di cui all'art. 4.1, ipotesi B), non potendo l'azienda assumere i relativi oneri sin dall'apertura del relativo procedimento. In tale ultima ipotesi l'A.S.U. G.I. si riserva di procedere al rimborso nei limiti ed alle condizioni di cui al presente regolamento delle spese legali sostenute dal dipendente una volta valutata a posteriori, l'insussistenza del conflitto.

4. Ai Direttori Generale, Sanitario, Amministrativo e Sociosanitario è applicabile unicamente l'ipotesi B) e, pertanto, in caso di coinvolgimento in giudizi civili, penali o amministrativi, detti amministratori dovranno procedere alla nomina di un proprio legale di fiducia, ovvero avvalersi di quello designato dalla competente Compagnia assicurativa qualora il sinistro dovesse essere riconducibile alle garanzie della polizza tutela legale ove attivata. Il ristoro delle spese sostenute per la difesa verrà disposto solo in seguito alla definizione favorevole del procedimento in parola, nei modi e nei termini di cui al presente regolamento.

4.4 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Al momento della conclusione del procedimento con provvedimento che definisce la fase di indagine ovvero con sentenza passata in giudicato in caso di giudizio sia penale che civile, la S.C. competente per la gestione dell'ufficio legale aziendale valuterà la sussistenza delle condizioni di operatività previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, nonché la sussistenza della conclusione favorevole del procedimento.

2. In caso di conclusione **FAVOREVOLE** l'A.S.U. G.I. procederà:
 - a. nell'**ipotesi di cui all'art. 4.1 lettera A)** alla diretta liquidazione delle spettanze al legale incaricato;
 - b. nell'**ipotesi di cui all'art. 4.1 lettera B)** al rimborso in favore dell'avente diritto ed a fronte di apposita istanza, della parcella quietanzata nel rispetto dei limiti e con le tempistiche previsti dal presente Regolamento.
3. In caso conclusione **SFAVOREVOLE** l'A.S.U. G.I.:
 - a) nell'**ipotesi di cui all'art. 4.1 lettera A)** procederà al recupero a carico dell'interessato di quanto eventualmente anticipato per le spese di giudizio;
 - b) nell'**ipotesi di cui all'art. 4.1 lettera B)** non procederà ad alcun rimborso neanche parziale.
- 4 Per "**conclusione favorevole**" del procedimento si intende ogni pronuncia dalla quale derivi la assoluta certezza della non colpevolezza dell'interessato a seguito di indagine sul fatto.

IN AMBITO CIVILE, nel caso in cui il dipendente sia ritenuto esente da ogni responsabilità con sentenza passata in giudicato.

Nei procedimenti *ex art. 696 bis c.p.c.* e nei procedimenti di mediazione *ex D.Lvo. 28/2010* che non si concludono con una sentenza, la conclusione del procedimento è considerata favorevole al dipendente in tutti i casi in cui non sia accertata nella CTU la responsabilità del dipendente per dolo o colpa grave.

IN AMBITO PENALE, qualora il processo sia definito con provvedimento di assoluzione *ex primo comma dell'art. 530 c.p.p.*:

- a) perché il fatto non sussiste,
- b) perché l'imputato non lo ha commesso,
- c) perché il fatto non costituisce reato,
- d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
- e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile;
- f) perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova;
- g) archiviazione della *notitia criminis*.

Nelle ipotesi assolutorie di cui alle lettere **c)**, **d)**, **e)** ed **f)** poiché ricorre l'eventualità che possano residuare per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, dunque, conflitto d'interessi, la S.C. competente per la gestione dell'ufficio legale aziendale procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti per riconoscere il patrocinio legale. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera **g)** sarà necessario che la formula del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: amnistia e indulto) non legittimano al rimborso delle spese legali.

Nei procedimenti penali **non si ha "conclusione favorevole"** oltre che nei casi di condanna ancorché ai fini della pena vi sia stata applicazione della sospensione condizionale della stessa, nelle seguenti ipotesi:

- I. applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”);
 - II. proscioglimento per prescrizione del reato;
 - III. proscioglimento per amnistia o indulto;
 - IV. oblazione nelle contravvenzioni;
 - V. estinzione del reato per morte del reo;
 - VI. remissione di querela o comunque mancanza di condizione di procedibilità;
 - VII. proscioglimento perché il fatto non è più previsto come reato.
5. Qualora in un giudizio civile vi sia condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti con dolo o colpa grave, l’interessato è tenuto a rifondere all’Azienda gli eventuali oneri di difesa sostenuti dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 4.1 lettera A). Nessun rimborso spetterà al dipendente nel caso di applicazione dell’art. 4.1 lettera B).

4.5 MISURA DEL PAGAMENTO O DEL RIMBORSO

1. In caso di conclusione favorevole del procedimento l’Azienda, valutata preventivamente - allo stato degli atti - la presenza di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento, provvederà nei termini seguenti:
 - **nell’ipotesi di cui all’art. 4.1 lettera A)**, al pagamento direttamente in favore dell’avvocato scelto dall’avente diritto di comune accordo con A.S.U. G.I. tra coloro che risultano nell’elenco dei legali unico di A.S.U. G.I., ove istituito, che hanno manifestato interesse ad assumere l’incarico ed aderito alle condizioni di cui al contratto libero professionale di assistenza e patrocinio proposto dall’A.S.U. G.I. ovvero indicato dalla Compagnia in caso di stipula di apposita polizza per la tutela legale secondo le tariffe medie della tabella allegata al D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 ridotte del 50% o comunque di quelle eventualmente diverse ufficialmente riconosciute e vigenti al momento dell’incarico pattuite con l’A.S.U. G.I. secondo apposito disciplinare contrattuale;
 - **nell’ipotesi di cui all’art. 4.1 lettera B)**, il rimborso in favore dell’avente diritto è subordinato alla presentazione alla S.C. competente per la gestione dell’ufficio legale aziendale, di una specifica richiesta scritta utilizzando l’apposito modello all’uopo messo a disposizione dall’A.S.U. G.I. e debitamente pubblicato sul sito web aziendale, vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti, alla quale dovranno essere allegati:
 - copia del provvedimento giudiziario, con l’attestazione della definitività e/o passaggio in giudicato ovvero la consulenza tecnica d’ufficio depositata nel caso di Accertamento Tecnico Preventivo;
 - parcella intestata all’avente diritto, quietanzata, indicante nel dettaglio, e con specificazione per singola fase di giudizio *ex* D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55, dell’attività svolta, con acclusa la relativa documentazione.

La valutazione in merito alla congruità della parcella predisposta sarà rimessa alla valutazione della SC competente per la gestione dell’ufficio legale aziendale.

2. Nell’esclusiva **ipotesi di cui all’art. 4.1 lettera B)**, il rimborso avverrà nel limite massimo del costo che sarebbe stato a carico dell’Azienda nel caso in cui il dipendente avesse scelto il professionista

fiduciario dell'Ente, di cui all'art. 4.1, lettera A). Il suddetto limite vale sia per i procedimenti penali che per quelli civili ed è costituito dai parametri medi della tabella allegata al D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 ridotti del 50% o comunque di quelle eventualmente diverse ufficialmente riconosciute e vigenti al momento dell'incarico e riconosciute da A.S.U. G.I. ai legali fiduciari iscritti nell'apposito elenco secondo lo specifico disciplinare contrattuale.

3. Qualora l'interessato abbia nominato uno o più legali di sua fiducia, a supporto del legale fornitogli dall'Azienda ai sensi dell'art. 4.1, lettera A), i relativi oneri saranno interamente a suo carico, senza diritto ad alcun rimborso neanche parziale.
4. In entrambe le ipotesi di cui all'art. 4.1 lettera A) e B) il dipendente al fine di ottenere il pagamento o il rimborso di quanto sostenuto per la propria tutela legale dovrà produrre apposta comunicazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara espressamente di non aver percepito alcun rimborso per le medesime spese legali da parte di compagnie assicuratrici.
5. In ogni caso:
 - a. non viene riconosciuta l'assistenza per più di un legale;
 - b. tutte le spese devono essere documentate;
 - c. non viene riconosciuto il rimborso previsto dall'art. 27 del D.M n.55/2014 per le trasferte sostenute dal legale scelto dall'avente titolo se quello indicato dall'Azienda non avrebbe dovuto per l'esecuzione del mandato trasferirsi fuori dal luogo ove svolge in modo prevalente la professione.

4.6 CONSULENTI TECNICI DI PARTE

1. Quanto stabilito nel presente Regolamento per i professionisti legali, si applica anche per i consulenti tecnici di parte (CTP) nei modi e nei termini di seguito indicati:
 - nei casi previsti dall'**art. 4.1, lett. A)**, l'interessato dovrà individuare il consulente tecnico di parte tra i medici specialisti in medicina legale dipendenti dell'Amministrazione, che si potranno avvalere, ove necessario, della collaborazione di un medico specialista in altra disciplina dipendente dell' A.S.U.G.I o di altra Azienda del S.S.N.. Solo nei casi eccezionali, valutabili volta per volta dall'Amministrazione, potrà essere individuato un professionista esterno all'Azienda. Per tali consulenti si procederà al rimborso degli onorari per un importo massimo calcolato sulla base delle tariffe previste per lo svolgimento delle rispettive prestazioni in regime di libera professione intramuraria previa presentazione di apposita fattura per l'attività svolta;
 - nei casi previsti dall'**art. 4.1, lett. B)**, sia nell'ipotesi di legali e consulenti scelti autonomamente dall'interessato sia qualora dovessero sussistere motivi di conflitto d'interesse ostativi all'immediata concessione del patrocinio legale, l'avente diritto potrà nominare un consulente tecnico di fiducia tra i medici specialisti in medicina legale dipendenti dell'Amministrazione che si potranno avvalere, ove necessario, della collaborazione di un medico specialista in altra disciplina dipendente dell'A.S.U.G.I. o di altra Azienda del SSN. In tal caso i medesimi potranno svolgere la prestazione in regime di libera professione intramuraria e saranno rimborsati, ove ne ricorrano le condizioni, con l'applicazione di tali tariffe. In alternativa potrà decidere, in ogni caso, di optare per la nomina di un consulente tecnico di fiducia esterno ed in tal caso l'Azienda provvederà al rimborso massimo, a favore del medesimo ed ove ne ricorrano le condizioni, dell'importo calcolato sulla base delle tariffe previste per lo svolgimento della libera professione intramuraria previa presentazione di

apposita fattura per l'attività svolta;

2. In presenza di fattispecie complesse caratterizzate da profili interdisciplinari, potranno essere nominati più Consulenti Tecnici di parte, ciascuno per la materia di propria competenza e per le professionalità corrispondenti. In tal caso si potrà procedere al pagamento o al rimborso ma limitatamente ad un CTP per materia.
3. Quanto al citato rimborso delle spese del CTP, il relativo onere sarà riconosciuto in misura non superiore a quella liquidata in giudizio al CTU.

4.7 COPERTURE ASSICURATIVE DELL'AZIENDA

1. Gli aventi diritto al patrocinio legale ai sensi della vigente normativa e del presente Regolamento sono tenuti al rispetto dei propri obblighi contrattuali anche al fine di consentire l'operatività delle coperture assicurative dell'Azienda.

4.8 COPERTURE ASSICURATIVE PERSONALI

1. L'interessato, già in sede di prima richiesta di patrocinio legale a carico dell'Azienda dichiarare all'A.S.U. G.I., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445 e dell'art. 1910 c.c., l'eventuale stipula di polizze personali (quali ad esempio per la responsabilità civile verso terzi o per le spese giudiziarie) che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi. Dette dichiarazioni dovranno essere formalizzate per iscritto utilizzando e compilando l'apposito modello all'uopo messo a disposizione dall'A.S.U. G.I. e debitamente pubblicato sul sito web aziendale, vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti.
2. L'interessato, se in possesso delle predette polizze assicurative personali, come previsto dal terzo comma dell'art. 1910, deve segnalare il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa nei modi e termini previsti dalla propria polizza e avrà l'obbligo di dare notizia dell'avvenuta segnalazione alla S.C. competente per la gestione dell'ufficio legale aziendale.
3. Se per il medesimo rischio il dipendente ha contratto separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, deve dare avviso di tutte le polizze stipulate ad ognuno degli Assicuratori. Qualora possibile l'Azienda, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese di lite".

4.9 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Ai sensi del Reg. CE 679/2016 e dell'art. 2 sexies del D.Lgs. 101/2018, l'A.S.U. G.I. è autorizzata ad effettuare il trattamento dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti.
2. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata:
 - a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi, ostativo all'accoglimento dell'istanza;

- alla gestione del rapporto contrattuale conseguente al conferimento dell'incarico all'avvocato per il mandato defensionale dell'avente titolo;
 - ad attivare l'eventuale copertura assicurativa dell'Azienda per la RCT sanitaria e/o per le "spese legali e peritali" presso le rispettive Compagnie di Assicurazione;
 - per fornire i dati all'Organismo regionale di gestione centralizzata dei sinistri e alle Compagnia Assicuratrici dell'Ente per la gestione degli stessi;
 - per l'assolvimento degli obblighi attinenti alle pubblicazioni legali per la trasparenza ed anticorruzione.
3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire i dati che verranno richiesti, l'Azienda potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e conseguentemente ciò potrebbe comportare ad un mancato accoglimento della stessa.
 4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito, e pertinente e non eccedente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 5. Possono venire a conoscenza dei dati dell'interessato: il titolare del trattamento dei dati, il responsabile e gli incaricati del trattamento.
 6. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*; il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della S.C. competente per la gestione dell'ufficio legale aziendale. Sia il Titolare che il responsabile hanno sede presso in Trieste alla Via Costantino Costantinides n. 2 presso la sede legale dell'A.S.U. G.I..

ART. 5 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul sito istituzionale e si applica alle richieste di tutela legale pervenute successivamente alla pubblicazione. Restano definitivamente disapplicati se ed in quanto ancora in vigore i precedenti regolamenti o prassi operative in materia.
2. Al presente Regolamento viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito intranet istituzionale aziendale. Sono approvati contestualmente al presente regolamento, appositi modello all'uopo approvati e messi a disposizione dall'A.S.U. G.I., vincolanti unicamente per quanto concerne i loro contenuti.
3. In caso di modifica dei succitati parametri professionali, l'Azienda si riserva di modificare il presente Regolamento.
4. Il presente regolamento è altresì operante in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 2 nei confronti del seguente personale vaccinatore impegnato in detta attività in costanza di campagna vaccinale antiSarSCoV2 (così come risultante dalla presa d'atto della appendice alla polizza tutela legale attuata da A.S.U. G.I. giusto dec. n. 1021 dd. 2.12.2021) e precisamente:
 - volontari reclutati con l'appello formulato con nota prot. 8847 –P dd 29.1.2021 dalla Direzione Amministrativa di ASUGI;
 - personale sanitario somministrato reclutato per la Regione Friuli Venezia Giulia dall'Agenzia

per il Lavoro Etjca Spa come indicato nel decreto A.S.U. G.I. n. 89 dd 9.02.2021;

- sanitari in formazione specialistica con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) come indicato nel dec. A.S.U. G.I. n. 220 dd 22.03.2021.

ART. 6 ARCHIVIAZIONE

L'accesso alla documentazione viene garantito dalla Rete internet/Intranet aziendale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 30/12/2021 12:29:44

IMPRONTA: 5ACF171F0595B9A9218227DCED499F1B9C88AF552D93B287F359120B9D9E2807
9C88AF552D93B287F359120B9D9E28076A878B2BE0D96FCA13FFC365DEAA57F3
6A878B2BE0D96FCA13FFC365DEAA57F3E242001D1E44ECACE3E5350CB4D18041
E242001D1E44ECACE3E5350CB4D18041C1906509FBC8F7FC28496A4ADF702D5D

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 30/12/2021 13:46:58

IMPRONTA: 8497470081032CDBEDD7AD020A333965A5C65E81A6F76B2D51513BF81663550C
A5C65E81A6F76B2D51513BF81663550C57DD0AC57ECA0DEB88A681E6419633A
57DD0AC57ECA0DEB88A681E6419633A95FE50C9C1443FDC7EA022121FD2C71F
95FE50C9C1443FDC7EA022121FD2C71F09E3798C9E56EB273FA3077C06089B92

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 30/12/2021 14:47:49

IMPRONTA: 7136F13C7D06ABD5E45D1DE8241EA4D6DE3C1CE87C27D07215BE80871E850FB4
DE3C1CE87C27D07215BE80871E850FB4B61B098D1A9B1B423807CE12781F3B47
B61B098D1A9B1B423807CE12781F3B477958F4CF92C1170F636F7ACD75E84BEE
7958F4CF92C1170F636F7ACD75E84BEEC12E2F582B5BB55D2845FF398852DE94

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 30/12/2021 15:50:51

IMPRONTA: 628B85E9128E26C0B350DBDB4D46623194CD2434C678256C223F0C9F5134D0FA
94CD2434C678256C223F0C9F5134D0FA62DE308F08C3A7E1F568CE840829E2BB
62DE308F08C3A7E1F568CE840829E2BBB05C0E931ED2397E142A2BF394FA3BF8
B05C0E931ED2397E142A2BF394FA3BF862217CF658A9061AD4F546A6C0A292ED